



COMUNE DI POGGIO SANNITA

(PROVINCIA DI ISERNIA)

PROT. 2089/2021

SERVIZI DEMOGRAFICI

Aggiornamento Albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello

IL SINDACO

VISTO l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, e s.m.i., sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n°405;

RENDE NOTO

- 1 – Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di «**GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE**» o di «**CORTE DI ASSISE DI APPELLO**» e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati a iscriversi, **entro il 31 luglio p.v.** negli elenchi integrativi comunali, ritirando il modello di domanda presso l'Ufficio Servizi Demografici del Comune o prelevandolo dal sito web del Comune.
- 2 – I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
(Artt. 9 e 10 L.10 aprile 1951 nr. 287)
 - a) Cittadinanza Italiana e godimento dei diritti civili e politici;
 - b) Buona condotta morale;
 - c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
 - d) Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise;
 - e) Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.
- 3 – Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: (Art. 12 L.10 aprile 1951 nr.287)
 - A) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario.
 - B) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio.
 - C) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Essendo l'Ufficio del Giudice Popolare obbligatorio, la Commissione Comunale, nel compilare gli elenchi, li integrerà con la iscrizione d'ufficio di tutti coloro che risultassero in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Poggio Sannita, 08 aprile 2021

IL SINDACO
(Dott. Giuseppe ORLANDO)



DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO INTEGRATIVO DEI GIUDICI POPOLARI

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a in _____ il _____

residente in _____

via _____ n. _____ tel. n. _____

consapevole sulle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni false o mendaci

D I C H I A R A

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso del titolo di studio di


di esercitare la professione di⁽¹⁾ _____

C H I E D E

di essere iscritto/a negli elenchi dei Giudici popolari, trovandosi nella condizione di idoneità stabilita dalla

legge 10 aprile 1951, n. 287 e dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 66⁽²⁾.

Data _____



Firma

(1) Art. 12 legge 10 aprile 1951, n. 287; non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Art. 1492 del D.P.R. 15-3-2010, n. 66: gli appartenenti alle Forze Armate in servizio non possono assumere l'ufficio di giudice popolare.
... *omissis*...

(2) Requisiti di idoneità:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado per le Corti d'Assise e di scuola media di secondo grado per le Corti d'Assise d'Appello.